

ID. 622920

Pratica: 2018/III 13 1/000002

Lugo, 26/03/2018

SERVIZIO LEGALE

D E T E R M I N A Z I O N E N. 357

Publicata all'Albo pretorio dell'Unione.

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER TUTELARE GLI INTERESSI DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA IN RELAZIONE A RICORSO PROMOSSO DA DIPENDENTE DEL COMUNE DI PORTOMAGGIORE AL TRIBUNALE CIVILE DI FERRARA -SEZIONE LAVORO - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZD622E7005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE

Premesso:

- che i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno deciso di costituire l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna dall'1/1/2008;

- che con atto costitutivo rogato dal Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27.12.2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28.12.2007 al nr. 7598 serie 1 T, i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno costituito l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna con decorrenza dall'1/1/2008;

Visto che:

- con delibera di Consiglio n 9 in data 21 gennaio 2010, il Comune di Cesena ha approvato la convenzione fra se medesimo, l'Anci Emilia Romagna, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna (11 Enti), l'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme (4 Enti), l'Unione dei Comuni della Valmarecchia (5 Enti) e i Comuni di Anzola Emilia, Bagno di Romagna, Borghi, Calderara di Reno, Castel Bolognese, Cento, Cesenatico, Forlì, Gambettola, Longiano, Mercato Saraceno, Mondaino, Ozzano Emilia, Saludecio, San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Feltria,

Sogliano, Solarolo, Roncofreddo per la costituzione dell'Ufficio Associato Interprovinciale per la prevenzione e risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro;

- con delibera di Consiglio n. 134 del 20/12/2012, il Comune di Cesena ha deliberato il rinnovo della convenzione predetta fino alla data del 31/12/2017, e che tale convenzione risultava comprensiva anche del Comune di Cento (FE);

- con delibera di Consiglio n. 105 del 11/12/2014 avente ad oggetto "Modifica Convenzione fra il Comune di Cesena, ANCI Emilia Romagna, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e altri, per la costituzione dell'Ufficio Associato Interprovinciale per la prevenzione e la risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro del personale dipendente", il Comune di Cesena convenne il trasferimento della sede principale della convenzione medesima all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- con delibera di Consiglio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 84 del 17/12/2014 avente ad oggetto "Modifica Convenzione fra il Comune di Cesena, ANCI Emilia Romagna, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e altri, per la costituzione dell'Ufficio Associato Interprovinciale per la prevenzione e la risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro del personale dipendente" si convenne di costituirsi sede capofila della gestione associata della predetta convenzione;

- con delibera di Consiglio n. 56 del 15/11/2017 si è proceduto al rinnovo al 31/12/2027 della convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni relative al servizio disciplinare e contenzioso del Lavoro e al servizio Ispettivo;

- l'art. 2 paragrafo 6 della suddetta convenzione cita "*Nei bilanci degli Enti aderenti alla gestione associata di cui alla presente convenzione saranno previste le risorse finanziarie necessarie ai rimborsi dei costi della gestione associata, come meglio disciplinati al successivo art. 5 e saranno inoltre previste risorse per l'eventuale copertura di spese legali necessarie nel caso in cui, unitamente all'Ente medesimo datore di lavoro del ricorrente, venga chiamato in causa direttamente l'Ufficio Associato, per la difesa dei provvedimenti da esso adottati nei confronti dei rispettivi dipendenti. In tali ipotesi si valuterà caso per caso l'eventualità di una scelta condivisa del legale al fine di contenere le spese. L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna si farà carico direttamente a tal fine esclusivamente dei costi derivanti da ricorsi giudiziali presentati dai dipendenti dell'Unione medesima e dei Comuni ad essa appartenenti*";

Considerato:

- che è stato presentato un ricorso al tribunale di Ferrara – Sezione Lavoro, procedimento 169/3 del 8/2/2018 (agli atti dell'Ente con prot. 14626 del 7/3/2018) proposto da dipendente del Comune di Portomaggiore contro il suddetto Comune e l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per ottenere:

- *l'accertamento e la dichiarazione di nullità, illegittimità e/o inefficacia del licenziamento disciplinare intimato alla dipendente del Comune di Portomaggiore con provvedimento del 14/12/2017 dell'Ufficio Interprovinciale che fissa la cessazione del rapporto di lavoro in data 29/4/2018;*
- *la condanna del Comune di Portomaggiore, in persona del Sindaco pro tempore, a reintegrare la ricorrente e al pagamento in favore della stessa di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto da giorno del licenziamento o meglio della effettività del recesso sino a quello dell'effettiva reintegrazione oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale, con condanna del Comune di*

Portomaggiore al pagamento di competenze e spese del giudizio oltre spese generali, IVA e CNPA;

- che la Giunta Comunale di Portomaggiore (comune datore di lavoro) con delibera n. 27 del 08/03/2018 ha deliberato la costituzione in giudizio dando atto della possibilità dell'Unione Bassa Romagna di "aderire alla scelta del legale effettuata dal Comune, in un momento successivo", in forza dell'art. 2 della Convenzione approvata con deliberazione di Consiglio n. 26 del 21/11/2017 dell'Unione dei Comuni Valle e Delizie;
- che con delibera n. 36 del 15/3/2018 la Giunta dell'Unione ha autorizzato la costituzione in giudizio nel ricorso di cui in oggetto, dando mandato al Responsabile del Servizio Legale per la costituzione in giudizio e per l'incarico ad un legale esterno per la predisposizione di tutti gli atti necessari per l'attività difensiva;
- che con delibera di G.U. n. 1 del 11/1/2018 sono state approvate le linee di indirizzo per l'affidamento dei servizi legali ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera "D" numeri 1) e 2) del D.Lgs. 50/2016;

Accertato:

- che nelle suddette Linee di indirizzo allegate alla delibera di G.U. n. 1 del 11/1/2018 è prevista l'individuazione del legale a cui affidare l'incarico mediante affidamento diretto nei casi consentiti dall'ordinamento;
- che nel caso specifico ricorre estrema urgenza essendo stata fissata la prima udienza per il 10 aprile 2018 assegnando il termine fino a 5 gg prima dell'udienza per costituirsi per le parti resistenti;
- che si è reso indispensabile pertanto attivare una procedura comparativa semplificata mediante richiesta di tre preventivi mancando i tempi per l'espletamento della procedura comparativa preceduta da avviso pubblico

Atteso che:

- con delibera di Consiglio Unione n. 75 del 20/12/2017, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018/2020 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria e gestionale 2018/2020;
- con delibera di Consiglio Unione n. 76 in data 20/12/2017, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020 e relativi allegati predisposti ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e del D. Lgs n. 126/2014, modificato con successivi atti deliberativi;
- con delibera di Giunta Unione n. 214 in data 21/12/2017, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018/2020 - Parte contabile (Art. 169 D. Lgs n. 267/2000), modificato con successivi atti deliberativi;
- con delibera di Giunta Unione n. 37 in data 15/03/2018, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - Piano della Performance - Piano dettagliato

degli obiettivi anni 2018/2020 (Art. 197 - comma 2 - lettera a) del D. Lgs n. 267/2000 e art. 10 D. Lgs n. 150/2009);

Visto l'art.107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Ritenuto di dover provvedere a tutelare i propri interessi e le proprie ragioni, ritenendo infondate le pretese avanzate dalla ricorrente, procedendo alla costituzione dell'Unione dei comuni della Bassa Romagna nel suddetto ricorso innanzi al Tribunale di Ferrara – Sezione Lavoro, giusta autorizzazione di cui alla delibera di Giunta dell'Unione n. 36 del 15/3/2018 mediante conferimento di incarico di patrocinio legale;

Atteso :

- che il nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 19 aprile 2016, n.50), in vigore dal 19 aprile 2016, ha una innovativa portata in materia di incarichi conferiti agli avvocati da parte delle pubbliche amministrazioni, che attiene all'espressa qualificazione dell'incarico di rappresentanza in giudizio dell'ente quale appalto di servizio;

- che l'art.17 del suddetto decreto esclude espressamente la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato dall'ambito di applicazione del codice e l'art.4 del medesimo decreto stabilisce che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Dato atto:

- che al fine di individuare il professionista cui affidare l'incarico di che trattasi, il Servizio Legale ha ritenuto opportuno con atto prot. n. 15245 del 10/3/2018, richiedere a 3 diversi avvocati, dei quali ha preventivamente esaminato il curriculum vitae ritenendolo idoneo all'incarico specifico, una richiesta di preventivo per la costituzione in giudizio fissando il termine della presentazione entro giovedì 15 marzo 2018 ore 12,00;
- che nei tempi e nei modi previsti sono pervenute n. 2 offerte, acquisite agli atti ai numeri di protocollo di seguito indicati:

1.	Avv. Simona Priolo	prot. 15543 del 13/3/2018
2.	Prof. Avv. Sandro Mainardi	prot. 15933 del 14/3/2018

corredate della documentazione richiesta;

Visti ed esaminati attentamente i curricula, i preventivi offerti ed effettuata la valutazione mirante ad accertare la migliore offerta economica e la maggiore coerenza delle competenze possedute con le competenze richieste;

Appurato che, sulla base dell'esame comparativo svolto, l'offerta del Prof. Avv. Sandro Mainardi ed il complessivo spessore del curriculum dello stesso e le numerose pubblicazioni evidenziano, senza alcun dubbio, la richiesta preparazione e la superiore esperienza specialistica, in materia di contenzioso del lavoro pubblico, e nello specifico in materia di contenzioso disciplinare;

Ritenuto di affidare l'incarico di che trattasi al Prof. Avv. Sandro Mainardi che ha presentato un preventivo che risulta adeguatamente motivato sotto il profilo della congruità della spesa, ammontante a complessivi € 7.074,18, comprensivi di IVA e CPA, prevedendo nel caso di difesa di entrambi gli Enti coinvolti (Comune di Portomaggiore e Unione) una ulteriore spesa per il secondo Ente di € 2.537,60 comprensivi di IVA e CPA;

Valutata la congruità dell'offerta del Prof. Avv. Sandro Mainardi mediante verifica tramite servizi on line disponibili sulla rete e accertato che il preventivo è risultato congruo in relazione a quanto previsto dal D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile tenuto conto altresì dell'oggetto e della complessità della controversia che riguarda un licenziamento disciplinare di dipendente pubblico;

Atteso che:

- è stata acquisita la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (acquisita ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001);
- che il professionista ha attestato di essere in regola con i versamenti contributivi previsti dalla legge, in conformità alle disposizioni vigenti;

Preso atto che:

- l'art.2 del DPCM 28.12.2011 prescrive l'applicazione in via esclusiva delle disposizioni riguardanti la sperimentazione in sostituzione di quelle previste dal sistema contabile previgente, con particolare riguardo al principio contabile generale della competenza finanziaria, di cui all'allegato 1 al DPCM, e al principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 2 al DPCM;
- il vigente regolamento di contabilità, in attesa di modifica, non è in linea con i nuovi dettami normativi derivanti dalla partecipazione alla sperimentazione e che, pertanto, come da art.2 del citato DPCM, verrà applicato limitatamente a quanto compatibile con detti principi;
- l'art.5.1 dell'allegato 2 al DPCM 28.12.2011 "Principio contabile applicato della competenza finanziaria" testualmente recita "Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha generato il procedimento di spesa";

Dato atto inoltre che:

- la programmazione dei pagamenti derivanti dagli impegni di spesa contenuti nel presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge di bilancio;
- i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;
- è stato acquisito lo SMART CIG ai fini di quanto prescritto dall'art. 3 L. n. 136/2010 in materia di TRACCIABILITA' dei pagamenti;

Richiamata la normativa “anticorruzione” con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art.6-bis della legge 241/1990, dall'art.7 del DPR 62/2013 e dal codice di comportamento dell'ente;

Visti:

- gli articoli 107, 151, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale spettano ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria;
- lo statuto;
- il vigente regolamento di contabilità;
- l'art. 18 del regolamento di organizzazione;
- l'organigramma;
- il decreto di nomina dei dirigenti e dei responsabili di servizio;

Dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art.3 del regolamento sui controlli interni, la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dall'art.147-bis del Tuel;

DETERMINA

- per i motivi ed i fini di cui in premessa, di procedere alla costituzione in giudizio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna innanzi al Tribunale di Ferrara – Sezione Lavoro contro il ricorso presentato da dipendente del Comune di Portomaggiore (FE), notificato il 27/2/2018, contro il Comune di Portomaggiore (FE) e l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- di affidare l'incarico di patrocinio legale nel giudizio in argomento al Prof. Avv. Mainardi Sandro con studio legale in Bologna, via Garibaldi n. 1 – C.F. MRN SDR678L05 A944Y – P.I. 02893431201, conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge;

- di impegnare la spesa, quantificata nell'importo di € 2.537,60 al bilancio 2018/2020 - annualità 2018 dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, con riferimento e nei limiti della prenotazione di impegno già assunta con atto di G.U. n. 36 del 15/3/2018 come risulta dalla tabella sotto riportata:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODIC E INVEST
IMP	Tit:1- Miss:01-	SPESE LEGALI PER	MAINARDI	2018/1086/1	€ 2.537,60	.

	Prog:11- M.Agg:03 ContiF:U.1.03.02 .11.006/ Cap:3010UE - Art:3310 - Cdr:CDR003 - Cdg:035	LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO AL TRIBUNALE DI FERRARA SEZIONE LAVORO N. 169/3 PROPOSTO DA DIPENDENTE DEL COMUNE DI PORTOMAGGIORE - CIG:ZD622E7005	SANDRO,, VIA DEI LAMPONI, 72,40100,BOLOGNA, BO,PRIMO CONTO CORRENTE DEDICATO, IBAN: IT76X0617502404000 006377180			
--	---	---	---	--	--	--

- di procedere pertanto alla riduzione dell'importo della suddetta prenotazione di spesa come indicato nella sottoindicata tabella:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE PRENOTAZIONE	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST
PREN	Tit:1- MAgr:03 -Miss:01- Prog:11 ContiF:U.1.03.02 .11.006/ Cap:3010UE - Art:3310 - Cdr:CDR003 - Cdg:035	RIDUZIONE IMPORTO PRENOTAZIONE DI SPESA		2018/1086	€ - 4.962,40	.

- di accertare la somma di € 2.537,60 al Bilancio 2018/2020 – annualità 2018, corrispondente alle spese legali sostenute, che il Comune di Portomaggiore ci rimborserà in applicazione dell'art. 2 paragrafo 6 della convenzione approvata con delibera di C.C. n. 56 del 15/11/2017, art. 2 paragrafo 6;

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST
ACC	Tit:2- Tip:0101- Categ:0002 ContiF:E.2.01.01 .02.003 / Cap:0035UE - Art:2514 - Cdr:CDR003 - Cdg:035	RIMBORSO SPESE LEGALI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO AL TRIBUNALE DI FERRARA SEZIONE LAVORO N. 169/3 PROPOSTO DA DIPENDENTE DEL COMUNE DI PORTOMAGGIORE	COMUNE DI PORTOMAGGIORE,0 0292080389 ,PIAZZA UMBERTO I, 5,44015,PORTOMAG GIORE,FE,CASSA ENTRATA, IBAN: IT	2018/240/1	€ 2.537,60	.

- di dare atto che l'Unione non è Ente soggetto al rispetto delle norme in materia di “Saldo di competenza finale” richiamate dalla Legge di Stabilità 2017 (*Legge 11/12/2016 n. 232 -art.1- commi da 463 a 484*) ed integrate dalla Legge di Bilancio 2018 (*Legge 27/12/2017 n. 205 -commi 870 e 871*) che prevedono il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali;

- di richiamare il Principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011 Paragrafo 5.2 lettera g dispone: *“ gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all’esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall’articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l’obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell’impegno ed alla sua immediata re-imputazione all’esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l’ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l’impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell’esercizio in cui l’impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell’impegno nell’esercizio in cui l’obbligazione è imputata. Al riguardo si ricorda che l’articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto.”*

- di attestare che:

–a norma dell'art.183 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 si provvederà secondo quanto disposto dal punto precedente ad aggiornare l'esigibilità dell'impegno assunto con il presente atto e di conseguenza il cronoprogramma della spesa;

– a norma dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000 si è accertato che il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

- di informare l'aggiudicatario: *“a decorrere dal 1° luglio 2017 entrano in vigore le disposizioni di cui all'art. 1 D.L. 24/4/2014 che ampliano la platea dei soggetti coinvolti nella disciplina del cosiddetto “split payment”, con particolare riferimento all’inclusione dei compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, precedentemente esclusi”*;

– che la prestazione richiesta è relativa ad attività non rilevanti ai fini dell'IVA e che lo stesso professionista dovrà provvedere ai sensi dell'art 17 – TER del DPR 633/1972 alla fatturazione, secondo quanto previsto dall'art 21 del citato DPR, con l'annotazione “scissione dei pagamenti”, eventuali esclusioni dalla disciplina di “split payment” previste dalla circolare 13 aprile 2015 n. 15/E quali “le operazioni rese da fornitori che applicano regimi speciali che, pur prevedendo l’addebito dell’imposta in fattura, sono caratterizzati da un particolare meccanismo forfetario di detrazione spettante” vanno esplicitamente indicate in fattura elettronica;

–che il pagamento verrà effettuato esclusivamente su presentazione di fattura elettronica (secondo il formato di cui all'allegato A al Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013) che dovrà essere emessa sulla base delle indicazioni fornite con la comunicazione di aggiudicazione al fine di evitare la notifica come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti;

– che il codice univoco destinatario a cui indirizzare la fattura elettronica è il seguente:

- **Codice Univoco Ufficio LZIDUK** corrispondente al Servizio Legale - Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- di dare atto che al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, il legale incaricato dovrà annualmente confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno consentendo così agli enti di provvedere ad assumere gli eventuali ulteriori impegni.

- di precisare:

- che i rapporti con l'affidatario verranno formalizzati per scrittura privata mediante semplice scambio di corrispondenza nonché mediante sottoscrizione di procura alle liti;
- sarà a carico del medesimo affidatario l'attività necessaria al recupero delle eventuali spese liquidate dal giudice in favore dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e spettanti, al netto di quanto pattuito, al medesimo legale.

- di non trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale della Corte dei Conti in quanto non riconducibile alle tipologie di spesa e alla soglia minima prevista dall'art. 1, comma 173, della L. 266/2005 e dall'art. 30, commi 8 e 12 del regolamento di organizzazione;

- di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del settore ragioneria, in base al combinato disposto degli artt. 147 bis e 183, comma 7, del Tuel;

- di dare atto, infine, che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce nel menù a tendina all'interno del programma di protocollazione informatica "Iride" "*Beni/Servizi fuori Mepa-Consip. Intercent-ER*" ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis, della legge 488/1999 (controllo di gestione) e per la pubblicazione prescritta dall'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;

- di pubblicare la presente determina all'albo pretorio telematico per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto in conformità al testo unico degli enti locali.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO LEGALE
Dott.ssa Margherita Morelli